


Partecipazione a reati secondo il diritto penale svizzero

da: Università di Zurigo, Istituto di diritto, Lezione 8, Autori e partecipazione, Cattedra di diritto penale e diritto processuale penale compreso il diritto penale internazionale, Prof. Dr. iur. Frank Meyer LL.M. (Yale)

<https://www.uzh.ch/cmsssl/rwi/dam/jcr:635da6de-6319-432b-827b-23d181ef1a81/3er-folien-at-I-HS16-L8.pdf>

**Il colpevole è colui che
compie l'atto, oggetto del reato,
in tutto o in parte.**

La dottrina del diritto penale distingue tra 2 figure di base coinvolte in reati:



➔ il fattore decisivo è la titolarità del reato

La definizione dell'autore e della partecipazione è decisa dal controllo pianificato e formativo della commissione del crimine. La presa in considerazione del corso fattuale degli eventi coperti dall'intento è riconosciuta sia dalla maggioranza della dottrina che dal Tribunale Federale (DTF 118 IV 399 f.)

➔ Autore del reato

Responsabilità per la propria azione:

Chi realizza tutte le caratteristiche oggettive con conoscenza e volontà è in ogni caso il colpevole. L'unico colpevole è colui che commette completamente il reato in prima persona. La punizione avviene secondo i principi generali (fatti del reato, illegalità, colpevolezza, ecc.).

➔ Complicità

La caratteristica del processo decisionale congiunto / esecuzione congiunta è la realizzazione della decisione sostenuta congiuntamente di commettere il reato (possibile anche per implicazione). La decisione deve essere presa prima del compimento del reato, la "complicità successiva" è possibile solo fino a questo punto.

Esecuzione congiunta / partecipazione al reato comune in modo determinante, ossia in modo tale da stabilire la titolarità del reato:

Secondo il Tribunale federale, il contributo al reato deve essere così essenziale per l'esecuzione del reato, secondo le circostanze del caso concreto e il piano del reato, che sta o cade con esso (BGE 120 IV 265, 271 s. (*Decisione del Tribunale Federale DTF*)) La volontà di assumere un'unità d'azione è sufficiente ("intercambiabilità dei ruoli").

La responsabilità del reato può essere accertata attraverso il contributo all'esecuzione del reato o alla sua pianificazione. Il complice non deve necessariamente partecipare all'esecuzione o trovarsi sul luogo del reato; ciò che è richiesto, tuttavia, è un peso sufficiente del suo contributo al successo del reato (cfr. Tribunale Federale).

La titolarità funzionale del reato può essere giustificata solo nella fase di esecuzione, altrimenti non è possibile distinguerla dal favoreggiamento.

➔ Complicità successive

La complicità anche dopo l'inizio dell'atto esecutivo è possibile, a condizione che il contributo raggiunga un peso funzionale sufficiente.

➔ Ambito di responsabilità come complice

Ogni complice è condannato e punito come autore per i reati commessi congiuntamente.

➔ Distinzione

Se, nell'esecuzione del piano comune, uno dei complici commette un reato non contemplato da esso (eccedenza), deve essere condannato esclusivamente come autore di tale reato. Ai sensi dell'articolo 27 CP, non vi è alcuna attribuzione reciproca per quanto riguarda le circostanze personali; la loro considerazione è individuale.

➔ Coinvolgimento nel reato

Chiunque faccia dipendere il "se" e il "come" del reato dalla volontà e dalle azioni di un altro e quindi - senza esserne l'autore - causa o promuove il reato, è partecipe e responsabile della partecipazione al reato di un altro.